



**COMUNE DI MORTARA**  
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF

## SOMMARIO

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ART.2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

ART. 3 ESENZIONI

ART.4 VERSAMENTO

ART. 5 ENTRATA IN VIGORE

ART.6 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

## ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- 1) Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Mortara.

Tale addizionale viene stabilita così' come previsto dall'art.1 del Dlgs 360/1998, nonché dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006.

## ART.2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota e' determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ma in assenza del provvedimento e' confermata l'aliquota stabilita dal precedente esercizio, così' come disposto dall'art. 1, comma 196 della predetta Legge 296/2006.
2. Per l'anno d'imposta 2008 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF e' stabilita in misura pari a 0,3 punti percentuali.
3. La deliberazione dell'aliquota e' pubblicata sul sito individuato con Decreto 31/5/2002 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito internet.

## ART. 3 ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non e' dovuta se il reddito complessivo lordo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00 (diecimila) lorde.
2. Se il reddito imponibile lordo supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila), l'addizionale di cui all'art. 1 e' dovuta ed e' determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

## ART.4 VERSAMENTO

1. Le modalita' del versamento dell'addizionale IRPEF sono quelle stabilite dall'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006, così' come modificate dalla Legge 29/11/2007 n. 222.

## ART. 5 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento avra' in vigore dal 1 gennaio 2008.

## ART.6 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal Presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge in materia.